



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO**

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo il 22 maggio 2015 e segnata al n. 1972/2015 Ruolo Generale (riunita a quella iscritta al n. 216/2016), promossa da:

████████████████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura allegata; e

████████████████████, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ██████████ e rappresentati e difesi dall'avv. ██████████ giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

████████████████████
████████████████████

Attori

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione;

████████████████████
████████████████████

Convenuta

avente ad oggetto: accertamento credito ; nullità parziale contrattuale e condanna alla ripetizione di somme; opposizione a decreto ingiuntivo.

All'udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per ██████████ S.r.l.: *"... Impugna e contesta, ancora una volta, gli scritti difensivi della Spa MPS, con tutto quanto ivi dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, chiedendone il rigetto perché infondati in fatto ed in diritto. Si riporta integralmente al ricorso ex art. 702 bis cpc, alle memorie ex art. 183 cpc, alle comparse conclusionali, alle memorie di replica, alle note di trattazione scritta e ai verbali di causa, insistendo nell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate..."*

Per ██████████: *"...Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, chiedendone il rigetto perché infondati in fatto ed in diritto. Si riporta integralmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, alle memorie ex art. 183 cpc, alle comparse conclusionali, alle memorie di replica, alle note di trattazione scritta e ai verbali di causa, insistendo nell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate...."*

Per BANCA MONTE DEI PASCHI di SIENA: *" ... nel contestare la depositata integrazione di CTU rileva l'assoluta inattendibilità della stessa per tutti i motivi esposti*

Instauratosi il contraddittorio, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa si costituiva e deduceva:

- che i conti correnti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] erano stati rispettivamente accesi l'8.10.1991 ed il 20 aprile 1989, ed estinti il 20.02.1995 ed il 27 gennaio 1995, con conseguente prescrizione di ogni pretesa di rimborso;
- che quanto ai conti n. [REDACTED] e n. [REDACTED], si trattava di rapporti in forza dei quali erano stati anticipati al cliente su conto ordinario importi relativi a fatture presentati, sicché i saldi erano a debito per gli importi ricevuti in attesa dell'incasso dei relativi crediti;

Su tali premesse contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto, eccependo la prescrizione al diritto alla restituzione in riferimento alle rimesse operate.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 22 dicembre 2015, il GI disponeva la trasformazione del rito ritenendo la causa non suscettibile di trattazione sommaria.

Con atto di citazione notificato in data 25.05.2016, [REDACTED] e [REDACTED], quali fideiussori della società [REDACTED] srl, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.528/2016 emesso dal Tribunale di Prato in data 23.03.2016, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la somma di € 157.058.24, quale saldo negativo portato dal conto anticipi n. [REDACTED] e cinque effetti cambiari insoluti, assumendo l'inefficacia e nullità delle fideiussioni prestate e contestando le voci di debito per interessi ultra legali, CMS, anatocismo e variazioni e clausole illegittime.

In data 10 gennaio 2017 era disposta la riunione tra le due cause e si procedeva alla relativa istruzione con la produzione di documenti ed espletamento di CTU, anche integrativa con riferimento al computo delle rimesse prescritte.

Con sentenza non definitiva n 512/2022, depositata il 30 agosto 2022, veniva dichiarata la nullità *delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente ai conti n [REDACTED], n [REDACTED] e n [REDACTED] e [REDACTED], e dichiarata la prescrizione delle pretese di ripetizione degli indebiti dei conti di cui ai n. [REDACTED] e n [REDACTED]* e con contestuale ordinanza veniva

disposta CTU integrativa. A seguito di acquisizione di chiarimenti in ordine alle contestazioni sollevate dalle parti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione, all'udienza del 26 ottobre 2023, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.

QUESTIONI DEFINITE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA.

PRINCIPI APPLICABILI

Di seguito deve essere richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 512/2022, pubblicata in data 30 agosto 2022, con la quale, disattese le pretese di ripetizione degli indebiti di cui ai *ripetizione degli indebiti dei conti di cui ai n. [REDACTED] e n. [REDACTED]*, è stata dichiarata la nullità *delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente ai conti n. [REDACTED], n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e [REDACTED]*, disponendo la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati con separata e contestuale ordinanza.

L'oggetto del processo, pertanto, rimane delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c e, in virtù di quanto statuito, nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.

A). NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI.

Nella sentenza non definitiva è stato precisato, in merito all'azione di nullità formale introdotta dagli attori, che con l'entrata in vigore del T.U. bancario (*D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385*) il Legislatore ha fatto confluire in un'unica previsione le disposizioni già contemplate dagli artt. 3, 4, 5 legge 154/92, ribadendo il principio per cui i contratti debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

Il suddetto principio subisce un'attenuazione dal comma 2 dell'art. 117 T.U.B., a tenore del quale, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 l. n. 154/92, il CICR può prevedere che *"per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma"*. Il CICR in effetti, sul solco di tale facoltà, con la Delibera 04.03.2003 ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di

“individuare forme diverse da quella scritta, per le operazioni ed i servizi effettuati sulla base di contratti, redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità [omissis] che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. con la conseguenza che poiché nella prassi bancaria l’apertura di credito è normalmente regolata in conto corrente il precetto di cui all’art. 117 T.U.B. è soddisfatto dalla presenza di quest’ultimo contratto redatto per iscritto.

Si è ancora ricordato che in ogni caso, anche per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.) e che le conseguenze della nullità di tale clausola sono differenti dalla nullità dell’intero contratto per difetto di forma.

Nel primo caso, previsto dall’art 117 , comma, 3, TUB, la nullità porta al riconoscimento dei soli interessi legali, mentre la mancata individuazione per iscritto dei tassi di interessi o il non consentito rinvio agli usi comporta l’applicazione delle condizioni sostitutive di cui all’art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. (già stabilite dall’art. 5 della legge n. 154 del 1992) e, segnatamente, del *«tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive».*

Ancora, si è segnalato il nodo problematico che si pone in relazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n 154/1992 (9.7.1992) , incentrato sia sull’assenza di pattuizione scritta per il tasso ultralegale, ex art. 1284 cod. civ., sia sull’individuazione di esso tramite il rinvio all’art. 7 delle Norme uniformi bancarie (n.u.b.) - ed ora, in sostanza, alle condizioni generali di contratto raccomandate dall’ABI - e, dunque, alle *«condizioni abitualmente praticate sulla piazza».* Con riferimento specifico al contratto di mutuo, infatti, la Cass. n. 12276 del 2010 ha ribadito che la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi della norma imperativa di cui all’art. 1284 c.c., comma 3, cod. civ., soltanto se il suo contenuto sia assolutamente univoco e di puntuale specificazione del tasso di interesse, che, dunque, deve essere *“determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati”* . In ogni

caso, già nella vigenza del regime anteriore era stata ritenuta nulla la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale nel caso di riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (Cass., 26.9.2019, n 24048).

Peraltro, la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è retroattiva si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (Cass, 18/06/2020, n 11876), tra i quali – in ogni caso- non rientra quello in esame. Nella presente fattispecie si è osservato (pag. 7 e ss della sentenza) che sia con riferimento al contratto di conto corrente ordinario che alle linee di affidamento ordinario e Sbf , sin dalla prima relazione depositata in data 22 ottobre 2019 , il CTU, dott. ██████████, ha evidenziato l'assenza di pattuizione scritta quanto meno dall'epoca di costituzione dei rapporti (rispettivamente il 5 febbraio 1991 per il C/C n ██████████ ed il 2 maggio 1978 ed il 24 gennaio 1985 per i conti n ██████████ e n ██████████) e che, relativamente alla determinazione degli interessi e della CMS o altre voci di costo, pur essendo stata pattuita la chiusura trimestrale e la contabilizzazione delle competenze. Nella presente fattispecie, - è stato osservato- tutti i contratti , risultano essere stati conclusi in data antecedente l'entrata in vigore della normativa richiamata, con la conseguenza della sua non applicabilità per quanto concerne la nullità contrattuale. In ragione del contenuto della sentenza, si deve quindi dare atto che a seguito della declaratoria di nullità formale delle clausole e della non retroattività delle disposizioni relative ai tassi sostitutivi deve trovare applicazione il tasso legale ordinario, con conseguente superamento di ogni questione inerente l'affermata violazione della disciplina in materia antiusura di cui alla legge 108/1996. Solo dalle date in cui sono intervenute successive regolamentazioni scritte e limitatamente alle spese di affidamento e della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.), possono essere computate le relative voci escludendosi gli interessi in misura ultralegale , oltre che - per quanto si preciserà- a titolo di anatocismo e di CMS. Ai fini dell'accertamento del credito o del debito della società attrice, appare coerente procedere alla ricostruzione dell'andamento dei rapporti utilizzando il tasso di interesse legale ex art 1283 c.c. (e senza operare, come si

preciserà, alcuna capitalizzazione di interessi) in quanto non può farsi applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117 il quale, in deroga alla disciplina generale, trova espressa applicazione solo nelle ipotesi di nullità indicate dal comma 6 ovvero in caso di inosservanza del comma 4, non qualora manchi del tutto la convenzione scritta, ai sensi dell'art 117 comma 3, come nel caso in esame, in cui troverà applicazione il tasso legale (Cass 24.12.2020, n 29576; 18/06/2020, n 11876; Cass 13/10/2016).

Coerentemente con quanto disposto in sentenza, la dichiarata nullità dei contratti e delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dei rapporti, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Tale statuizione investe sia il contratto di conto corrente ordinario n [REDACTED], applicando il tasso di interesse legale dalla data di costituzione sino al 9.12.2013 (epoca dell'unico documento sottoscritto contenente tutte le condizioni economiche validamente pattuite tra le parti) sia il contratto di conto corrente ordinario n CC ordinario n [REDACTED], dalla costituzione sino al 16 febbraio 2010, senza alcuna capitalizzazione e senza CMS.

Il medesimo criterio è applicabile sui seguenti contratti:

C Ant. effetti n [REDACTED], dalla costituzione sino al 16 febbraio 2010;

C Ant. effetti n [REDACTED], dalla costituzione sino al 16 febbraio 2010;

ed ha effetto per ciascun rapporto dalla data del primo estratto conto alla data di chiusura.

Nella sentenza richiamata, infatti, è stato posto in rilievo come sui conti principali la banca nel corso del tempo abbia concesso affidamenti, per i quali le parti non hanno previsto autonoma disciplina negoziale in forma scritta, né può farsi richiamo alle condizioni dei contratti principali, parimenti mancanti della forma richiesta. Si è quindi concluso per la invalidità parziale anche dei conti anticipi e della applicabilità, anche per essi, di interessi corrispettivi o moratori corrispondenti a quelli di legge (art 1284 c.c.). In assenza di pattuizione scritta, non potrà farsi applicazione di alcuna capitalizzazione anatocistica, né essere computata la voce di CMS, o altre analoghe (pagg. 13 e ss

della sentenza).

Verifiche non necessarie in ordine agli altri contratti per i quali, come detto, la questione è stata assorbita dalla applicazione dei tassi nella misura legale, per effetto della riconosciuta nullità delle pattuizioni originarie, escludendo ogni spazio applicativo per la sanzione di cui all'art 1815, comma 2, c.c., sia in assenza di usura oggettiva ab origine, sia – alla luce degli approdi ermeneutici della S.C.- sopravvenuta (pag. 19 della sentenza richiamata).

B) RICOSTRUZIONE DEI SALDI E ONERE DELLA PROVA

Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C.. (sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: *“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”* .

Conseguentemente, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non

adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (*Cass., 7.12.2022, n 35979*). In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C. – si è detto- dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito.

C) ECCEZIONE di PRESCRIZIONE.

QUALIFICAZIONE DELLE RIMESSE.

INCIDENZA SUL SALDO RICOSTRUITO IN LUOGO DEL C.D. SALDO BANCA.

Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio.

In tale prospettiva è stato ritenuto doversi escludere la prescrizione per i versamenti annotati su conto corrente che presenta un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, anche di fatto, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (*Cass. 15.2.2021, n 3858*).

Al contempo, per quanto concerne i conti contrassegnati dal n. ██████████ e dal n. ██████████, trattandosi di rapporti chiusi nel 1994, ogni pretesa di restituzione alla data del primo atto di costituzione in mora è stata ritenuta ampiamente prescritta.

Riguardo l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C.

Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento*

effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858).

La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, come ritenuto nella prima relazione, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza SS.UU. nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Su tali punti il CTU, la relazione depositata dal CTU, pur integrata dall'elaborato acquisito il 10 settembre 2021, non è apparsa del tutto conforme ai criteri indicati, sia per quanto concerne la corretta applicazione della disciplina dell'onere della prova sia quanto al principio c.d. del saldo zero, che dell'assenza di dati per qualificare le rimesse antecedenti al termine prescrizione come ripristinatorie.

Si è precisato, infine, che nella ricostruzione dei saldi rilevano anche gli importi a credito o a debito desumibili dal contratto n. ██████████ e di sei effetti Sbf, sui quali opera la compensazione.

II

CONCLUSIONI.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in

data 22.3.2023 dal dott. [REDACTED] – integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisite- che ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nelle precedenti relazioni , con il contributo offerto dai CTP, per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi.

Di seguito si riportano appunto le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sulle quali le opzioni alternativamente proposte andranno valutate secondo quanto precisato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di assenza dei documenti contabili e di dati certi anche sugli affidamenti, ai fini della qualificazione della natura delle rimesse.

Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata come segue:

✓ *verifica, trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali, il saldo del c/c è intra fido e oppure extra fido;*

✓ *raffronto dei fidi tempo per tempo concessi viene fatto con il saldo ricostruito (ovvero dal quale sono stati espunti gli addebiti illegittimi) e non con il saldo banca;*

✓ *viene considerata prescritta solo la parte di competenze extra fido e non l'intera rimessa.*

§

(RG 1972/2015)

CONTI CORRENTI ORDINARI ED ACCESSORI

I risultati delle analisi effettuate vengono riportati nelle conclusioni come ipotesi n 5 nella prima relazione, poi richiamata in quelle successive.

La pretesa finale, in base a tale ipotesi, risulta essere determinata come segue:

- capitalizzazione semplice degli interessi;
- tasso legale ex art. 1284 CC;
- nessuna applicazione di spese, oneri e commissioni.
- Rimesse solutorie/ripristinatorie individuate partendo dal saldo banca ricalcolato
- Competenze relative ai conti anticipi ([REDACTED]) considerate come interamente pagate da rimesse ripristinatorie, pertanto espunte dal saldo del cc [REDACTED] per tutta la parte eccedente il ricalcolo dei soli interessi computati al tasso legale.

Tabella 1: HP 5 - determinazione saldi banca ricalcolati

Saldo banca ricalcolato c/c [REDACTED]		238.862,67 €
Saldo banca ricalcolato c/c [REDACTED]	123.204,27 €	
Competenze relative a c/c [REDACTED]	53.748,88 €	
Interessi calcolati al tasso legale	- 24.224,78 €	
Competenze relative a c/c [REDACTED]	43.726,81 €	
Interessi calcolati al tasso legale	- 16.634,60 €	
Saldo banca ricalcolato e integrato c/c [REDACTED]		179.820,58 €

Quindi, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale, la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata come segue:

- verifica, trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali, il saldo del c/c è intra fido e oppure extra fido;
- raffronto dei fidi tempo per tempo concessi viene fatto con il saldo ricostruito (ovvero dal quale sono stati espunti gli addebiti illegittimi) e non con il saldo banca;
- viene considerata prescritta solo la parte di competenze extra fido e non l'intera rimessa;

La sintesi di questa attività è stata riportata negli allegati 3 (relativamente al c/c nr [REDACTED]) e 4 (relativamente al c/c nr [REDACTED]).

Nell'allegato 5 si riporta il dettaglio delle singole rimesse solutorie individuate nell'allegato 3 e nell'allegato 6 si riporta il dettaglio delle singole rimesse solutorie individuate nell'allegato 5.

L'ammontare delle rimesse solutorie ante decennio sul conto corrente [REDACTED] viene quantificato in € 785.728,76.

Il totale delle competenze che risultano essere state pagate con rimesse solutorie ante decennio (22.05.2005) e pertanto prescritte, ammonta ad € 63.771,35. L'ammontare delle rimesse solutorie ante decennio sul conto corrente [REDACTED] viene quantificato in € 336.869,18.

Il totale delle competenze che risultano essere state pagate con rimesse solutorie ante decennio (22.05.2005) e pertanto prescritte, ammonta ad € 87.260,78. Il ricalcolo dell'effettivo saldo finale ottenuto in applicazione di questa ipotesi ammonta ad euro € 418.683,25, evidenziando un maggior credito a favore della [REDACTED] rispetto a saldo da estratto conto.

Tabella 2: ricostruzione saldo cc

oggetto di analisi

Saldo ricalcolato cc [REDACTED]

(allegato 7)

238.862,67 €	
Saldo ricalcolato cc [REDACTED] (allegato 8-9-10-11-12-13)	123.204,27 €
Competenze relative a cc [REDACTED]	53.748,88 €
Interessi calcolati al tasso legale	- 24.224,78 €
Competenze relative a cc [REDACTED]	43.726,81 €
Interessi calcolati al tasso legale	- 16.634,60 €
Saldo ricalcolato e integrato cc 20519	179.820,58 €
Saldo AVERE totale	418.683,25 €

Su cui risultano computati gli importi ulteriori di € 746,46, espunti dal conto anticipi di cui al paragrafo seguente, in quanto non dovuti.

Tabella 4: ipotesi CTU

Saldo ricalcolato cc [REDACTED] (allegato 7)		238.862,67 €
Saldo ricalcolato cc 20519 (allegato 8-9-10-11-12-13)	123.204,27 €	
Competenze relative a cc [REDACTED]	53.748,88 €	
Interessi calcolati al tasso legale	-24.224,78 €	
Competenze relative a cc [REDACTED]	43.726,81 €	
Interessi calcolati al tasso legale	-16.634,60 €	
Saldo ricalcolato e integrato cc [REDACTED]	179.820,58 €	
Commissioni di utilizzo NON dovute su rapporto anticipi import 8868982	707,05 €	
usura originaria su anticipo 128 rapp. anticipi import 8868982	39,41 €	
Saldo AVERE totale		419.429,71 €

§§

(RG 2116/2016)

CONTROCREDITO DELLA BANCA

CONTO CORRENTE ANTICIPI ED EFFETTI Sbf N [REDACTED]

Secondo gli accertamenti svolti dal consulente, risulta impossibile la completa ricostruzione del rapporto e dei saldi del conto anticipi n [REDACTED], in assenza di saldi conto e non sono presenti informazioni sull'esito della chiusura degli otto anticipi presenti: Relativamente ai sei effetti/sbf, il Ctu non ha rinvenuto in atti alcun documento riferito ai medesimi, se non la quantificazione complessiva del credito reclamato da Banca MPS (10.133,85 €) ed il dettaglio di tre effetti sbf.

Secondo quanto adeguatamente esplicitato già nella relazione integrativa dell'11 settembre 2021, a seguito delle osservazioni del CTP della banca (pag 19 e ss relazione), tra i documenti presenti nel fascicolo in formato digitale, non figuravano quelli contenuto nell'allegato "A" e "B", con comunicazione degli effetti impagati (Ri.Ba) per una serie di anticipazioni effettuate sul conto n

██████ tra il novembre 2013 ed il marzo 2014 e mai addebitati. Conseguentemente, il CTU ritiene provato il credito in conto capitale delle cinque ri.ba , a cui aggiunge le risultanze del conto accessorio anticipi, accessorio al conto principale, per l'importo complessivo di 145.779,85, oltre interessi e commissioni per € 1164,89.

Conseguentemente, l'ausiliario rileva quanto segue:

1. Risultano presenti nr 5 anticipi sbf, per un totale di € 10.133,85, che sono stati oggetto di anticipo da parte della Banca, sono risultati insoluti al momento della naturale scadenza e non sono mai stati addebitati sul conto corrente di naturale destinazione ██████). Il credito risulta documentalmente certo e deve pertanto essere computato nella posizione

dare avere tra le Parti.

2. Risultano presenti nr 14 anticipi per finanziamenti import, per un totale di €146.943,94, accesi nel periodo intercorrente tra il dicembre 2012 e l'ottobre 2013, ed ancora "aperti" alla data di costituzione in mora. Il credito risulta documentalmente certo e deve pertanto essere computato nella posizione dare avere tra le Parti.

Il conto corrente per operazioni di anticipazioni (in valuta o in €) o di finanziamenti all'esportazione (in valuta o in €), per sua natura, non prevede utilizzi oltre l'affidamento concesso. Conseguentemente la natura delle rimesse sarà esclusivamente ripristinatoria.

3. L'analisi degli anticipi ha evidenziato la presenza di usura ab origine per interessi corrispettivi sull'anticipo nr 128 e la conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 cc. Risultano pertanto espunti costi riconducibili al credito per l'importo di € 39,41.

4. Sono state espunte le commissioni di utilizzo per un importo di euro 707,05 in quanto non validamente pattuite.

Tabella 1: dettaglio finanziamenti/anticipi riconducibili al cc 8868982 presenti in atti

progressivo	data	valuta	nr anticipo	tipologia	importo	scadenza	commissioni	netto
1	17/12/2012	17/12/2012	116	anticipo import	10.611,81 €	17/03/2013	15,23 €	10.596,58 €
2	27/02/2013	27/02/2013	122	anticipo import	7.182,04 €	27/05/2013	15,23 €	7.166,81 €
3	27/06/2013	27/06/2013	123	anticipo import	4.890,23 €	27/09/2013	15,23 €	4.875,00 €
4	27/06/2013	27/06/2013	124	anticipo import	16.850,11 €	27/09/2013	15,23 €	16.834,88 €
5	26/08/2013	26/08/2013	125	anticipo import	7.644,03 €	28/11/2013	15,23 €	7.628,80 €
6	30/08/2013	30/08/2013	127	anticipo import	5.294,71 €	30/11/2013	15,23 €	5.279,48 €
7	30/08/2013	30/08/2013	126	anticipo import	7.359,34 €	03/12/2013	15,23 €	7.344,11 €
8	08/10/2013	08/10/2013	128	anticipo import	4.369,68 €	28/10/2013	15,23 €	4.354,45 €
					64.201,95 €		121,84 €	

Figura 1: estratto dalla costituzione in mora del 4.09.2015 con evidenza degli effetti sbf

Oggetto: Costituzione in mora
Rapporti aperti sulla Filiale di Calenzano (Fil n 1882)

Vi comunichiamo che le linee di credito a suo tempo accordateVi devono intendersi revocate con decorrenza immediata.

Vi invitiamo pertanto a provvedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente, alla copertura della Vostra posizione debitoria che, s.e.&o., alla data odierna risulta articolata come segue:

€ 79.451,25 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul conto corrente n.1882/42278.40 a Voi intestato, oltre competenze maturate e maturande dal 30/06/2015 alla data di effettivo saldo;

€ 145.780,00 quale saldo debitore in linea capitale figurante sul rapporto anticipi all'import n. 1882/8868972 a Voi intestato, oltre competenze maturate e maturande dal 30/06/2015 alla data di effettivo saldo;

€ 10.133,85 quale capitale portato da n. 5 effetti Ri.ba. sospesi - n.5248633613 di € 903,14 scad. 30.11.2012 - n.5427117444 di € 950,78 scad. 10.02.2014 - n.5126404944 di € 5.170,79 scad. 28.02.2014

Relativamente ai soli 8 anticipi rinvenuti, gli interessi risultano validamente pattuiti (né sono state sollevate eccezioni a riguardo).

Espunte le commissioni di utilizzo, non concordate, l'importo considerato è stato determinato in € 299,16. Conseguentemente, considerando ulteriormente l'importo derivante dai limitati dati derivanti dal rapporto anticipi import 8868982, si ha la seguente ipotesi ricostruttiva.

Tabella 6: dettaglio della determinazione del saldo dare avere tra le Parti

	cc 42278/04	cc 20519/86	Totale nuovo saldo	Saldo debitore rapporto anticipi import 8868982 al 8/1/2016	Saldo debitore linea capitale 5 effetti Ri.ba insoluti	Totale	Delta rispetto a costituzione e in mora
saldo dare avere ricalcolato HP CTU e CTP Montefusco	€ 238.862,67	€ 179.820,58	€ 419.429,71	-€ 146.943,94	-€ 10.133,85	€ 262.351,92	€ 498.834,73

In ogni caso, in assenza di contestazioni in proposito ed anzi condivisa dal Ctp della parte attrice la pretesa di controcredito derivante da tale ulteriore rapporto, In quanto comunque rientrante nel perimetro delle conclusioni rassegnate dalla stessa società attrice, dovrà comunque operare la compensazione con il controcredito oggetto di esplicito riconoscimento, sussistendone i presupposti di cui all'art 1243, comma 2, c.c. A tal proposito, il

consulente ha considerato il controcredito di € 146.943,92, pacificamente ammesso, nella determinazione del saldo finale dare/avere tra le parti, riportando la tabella riepilogativa se del complessivo “saldo ricalcolato” al luglio 2015, con la “differenza” tra il saldo bancario e quello ricalcolato, rideterminando il credito della parte attrice ([REDACTED]) nei confronti della parte convenuta (MONTE PASCHI DI SIENA SPA) in € 262.351,92. La ricostruzione dei saldi di tutti i rapporti ha consentito di accertare che il credito della società attrice è comunque superiore all’importo oggetto del controcredito e la medesima società attrice, sin dall’atto introduttivo, ha formulato la propria domanda chiedendo la condanna di parte convenuta alla restituzione degli importi dovuti in conseguenza delle dedotte invalidità, previa detrazione della somma di € 146.943,92, non contestata e derivante da altro rapporto.

In disparte l’omesso richiamo delle richieste dei fideiussori dell’accertamento delle nullità delle garanzie prestate, in presenza di un credito della società debitrice principale, non v’è spazio per una pronuncia relativa a tale ulteriore profilo, potendosi avvalere i coobbligati – in esito alla riunione dei giudizi- delle eccezioni sollevate per conto della [REDACTED] S.r.l.

Quanto alla individuazione delle rimesse di natura solutoria da ritenersi prescritte, in cui risultano essere stati qualificati come pagamenti (rimesse solutorie) i versamenti intervenuti con conto scoperto o eccedente il limite dell’affidamento concesso e, per la quota di tali versamenti imputabile a pagamento di competenze illegittime, dando atto la prescrizione decennale decorre dalla data del versamento, e considerando quindi prescritte le rimesse qualificabili come solutorie effettuate oltre i 10 anni dall’interruzione dei termini prescrizionali non sono più ripetibili in quanto prescritte, facendo riferimento univoco al quale fare risalire l’interruzione della prescrizione alla notifica della prima istanza del febbraio 2014, contenente i riferimenti delle cause giustificative dei crediti nonché l’espressa manifestazione della volontà di interrompere i termini di prescrizione, e quindi dal contenuto idoneo ad integrare valido atto di costituzione in mora. Le analisi condotte nella presente consulenza a riguardo di tutti i rapporti creditizi in essere tra le parti, per come indicati nel quesito inizialmente posto dal G.I. e nelle successive integrazioni

richieste, rideterminano il saldo complessivo della posizione, che passa dall'iniziale credito vantato dalla Banca MPS SpA per un importo pari ad € 236.482,81 ad un credito a favore della ██████████ per l'importo pari ad € **262.351,92**

Tra le varie ipotesi ricostruttive, in linea con i principi ed i criteri sopra richiamati, occorre quindi fare riferimento a quella riepilogativa sotto riportata, individuando i saldi corretti quelli in forza dei quali la qualificazione delle rimesse viene operata in base alla sussistenza di affidamenti, in forza di dati non equivoci, plurimi e convergenti (c.d. ipotesi " *Intra/Extra Fido* ").

Tabella 4: dettaglio della determinazione del saldo dare avere tra le Parti

	██████████	cc	Totale nuovo saldo	Saldo debitore rapporto anticipi import 8868982 al 8/1/2016	Saldo debitore linea capitale 5 effetti Ri.ba insoluti	Totale	Delta rispetto a costituzione e in mora
Debito da costituzione in mora	-€ 79.451,25	€ 46,23	-€ 79.405,02	-€ 146.943,94	-€ 10.133,85	-€ 236.482,81	
saldo dare avere ricalcolato HP CTU e CTP Montefusco	€ 238.862,67	€ 179.820,58	€ 419.429,71	-€ 146.943,94	-€ 10.133,85	€ 262.351,92	€ 498.834,73
saldo dare avere ricalcolato HP CTP Canzoniere	€ 63.813,29	€ 12.290,23	€ 76.849,98	-€ 146.943,94	-€ 10.133,85	-€ 80.227,81	€ 156.255,00

Come si è sopra rilevato- trattandosi di crediti divenuti parimenti liquidi- può operare la compensazione giudiziale ai sensi dell'art 1243, comma 2, cc, ed il credito da riconoscere alla società attrice va determinato, quale differenza complessiva a credito del cliente alle date di chiusura dei rapporti.

Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati. Non può invece essere condiviso la differente ipotesi ricostruttiva formulata dal CTP della Banca, in quanto la ricostruzione delle rimesse, in contrasto con l'arresto ermeneutico della S.C. richiamato in via generale nella presente motivazione, risulta operata sul saldo banca e non all'esito della ricostruzione contabile Sull'importo complessivamente determinato sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033

c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*.

Infine, segue la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [REDACTED] e dai garanti, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, compensate per metà in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'istaurazione del giudizi, della reciproca soccombenza in ordine ai differenti rapporti dedotti nei giudizi riuniti e del minor importo comunque riconosciuto, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate da [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante, [REDACTED], con ricorso depositato in data 22 maggio 2015 e con atto di citazione notificato il 25 maggio 2016, in opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, richiamati gli effetti delle statuizioni di cui alla sentenza n 512/2022 emessa da questo Tribunale in data 30 agosto 2022, così provvede:

a) accerta

il credito complessivo di [REDACTED] S.r.l. nei confronti della banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa in € 262.351,92, alle date indicate in motivazione, condannando la Banca al relativo rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;

b) revoca

il decreto ingiuntivo n.528/2016, emesso dal Tribunale di Prato in data 23.03.2016;

c) condanna

La Banca convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi [REDACTED], per [REDACTED] S.r.l. ed in € [REDACTED], in solido, per [REDACTED], a titolo di onorario professionale di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per metà e distraendo il residuo a favore dei procuratori costituiti.

Così deciso in data 13 maggio 2024 dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
Dott. Michele Sirgiovanni